

PROT. N. 813/2020.U
DEL 23-03-2020



Tribunale Ordinario di Venezia

Il Presidente del Tribunale

Letto l'art. 83 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 che ha prorogato dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 la durata del c.d. periodo cuscinetto previsto dall'art. 1, comma 1°, D.L. 8 marzo 2020 n. 11, estendendolo a tutti i procedimenti civili e penale (da riferirsi a tutti i procedimenti civili e penali e non certo ai soli procedimenti in cui sia stato disposto un rinvio di udienza, come era emerso a seguito di alcune interpretazioni restrittive) ed ha differito al 16 aprile 2020 la data a decorrere dalla quale i capi degli uffici giudiziari potranno assumere le misure organizzative di cui all'articolo 2;

Richiamato il proprio provvedimento in data 08.03.2020 emanato in esito al decreto legge 8 marzo 2020 n. Il recante "misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da covid-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria" nonché il proprio provvedimento integrativo in data 10.03.2020 con il quale è stato autorizzato, a parziale modifica del provvedimento in data 08.03.2020, ciascun magistrato del settore penale a disporre il rinvio di ufficio, fuori udienza, di tutti i processi diversi da quelli specificamente individuati dall'art. 2, comma 2°, lett. g) ora art. 83, comma 3°, lett. b) e c). D.L. n. 18/2020;

Richiamati gli altri provvedimenti emanati, anche di concerto con il Dirigente amministrativo, diretti a disciplinare l'accesso degli Avvocati e dell'utenza presso gli Uffici Giudiziari sia del Tribunale di Venezia che degli Uffici del Giudice di Pace del Circondario;

Ritenuto che appare opportuno, per esigenze di chiarezza e di completezza, attesa anche la reiterazione e le conseguenti modifiche delle decretazioni di urgenza, dei provvedimenti regolamentari e delle circolari del Ministero della Giustizia, emettere un provvedimento riassuntivo che sostituisca ed integri tutti quelli precedentemente emanati;

ADOTTA

le seguenti disposizioni relative allo svolgimento delle attività giudiziarie e alla organizzazione dei servizi di cancelleria nel periodo ricompreso tra il 23 marzo 2020 ed il 15 aprile 2020, al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid19, consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute ed evitare assembramenti all'interno degli uffici giudiziari e contatti ravvicinati tra le persone.

PROCEDIMENTI CIVILI

- A) Va, in primo luogo, evidenziato che il comma 2° del cit. art. 83 sospende dal 9 marzo 2020 sino al 15 aprile 2020 il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali e, quindi, quelli stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro

motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi e per le impugnazioni;

- B)** Nel settore civile i provvedimenti che possono essere trattati sono solo quelli previsti dall'art. 83, comma 3°, lett. a), D.L. n. 11/2020 e cioè quelli relativi alle udienze nelle cause di competenza del tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio; alle cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità; ai procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona; ai procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori, e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute; ai procedimenti di cui all'art. 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; ai procedimenti di cui all'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194; ai procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari; ai procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea; ai procedimenti di cui all'articolo 283, 351 e 373 del codice di procedura civile e, in genere, a tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile;
- C)** L'elenco delle eccezioni è inderogabile, va interpretato restrittivamente e non potranno essere tenute udienze per procedimenti diversi da quelli elencati;
- D)** Sono salvi i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre gravi pregiudizi alle parti. In tal caso la valutazione, nell'ipotesi di causa già pendente, sarà fatta dal giudice istruttore o dal presidente del collegio con provvedimento che dovrà essere specificamente motivato, o di ufficio o su richiesta della parte.
- E)** Nel caso in cui venga assunto di ufficio è opportuno emettere un decreto che motivi le ragioni del mancato rinvio di ufficio; nel caso di richiesta di parte che pervenga prima dell'udienza fissata, l'accoglimento andrà sempre motivato con decreto. Appare anche opportuno che nel provvedimento di rinvio di ufficio sia inserito un richiamo alla facoltà della parte di presentare motivata istanza di richiedere la dichiarazione di urgenza motivando specificamente le ragioni per cui la ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti.
- F)** Nell'ipotesi in cui la causa debba ancora iniziare la dichiarazione di urgenza sarà fatta in calce alla citazione o al ricorso dal Presidente di Sezione o da Giudice Coordinatore delegati dal Capo dell'Ufficio con provvedimento emanato il 10.03.2020, segnalando l'opportunità che la dichiarazione di urgenza sia emessa su istanza di parte, salvo casi eccezionali in cui il grave pregiudizio emerga *ictu oculi*;
- G)** Il rinvio andrà disposto, con provvedimento di carattere generale che potrà essere scansionato ed inserito in SICID per ciascuna causa rinviata, salva la possibilità per ciascun giudice di inserirlo in consolle per ciascuna causa. Ognuno sceglierà lo strumento che ritiene più agile, con la raccomandazione di rinviare le cause in data successiva al 30 giugno 2020, facendo attenzione al proprio calendario di udienze per

evitare che subito dopo il periodo di blocco vi siano intasamenti di ruolo, salve eccezioni da valutare da parte di ciascun giudice per i rinvii riguardanti il periodo dal 15 aprile al 30 giugno 2020, che potranno riguardare, in linea con il provvedimento organizzativo che sarà emanato ai sensi del comma 6° dell'art. 83 D.L. n. 18/2020, le cause in materia di famiglia aventi ad oggetto l'affidamento di figli minori o gli obblighi di mantenimento, i procedimenti cautelari in genere e quelli in materie trattate dalla Sezione specializzata in materia di impresa, i procedimenti ex art. 700 c.p.c., quelli in materia di protezione internazionale qualora ultrabiennali, quelli di lavoro ex art. 28 L. n. 300/1970 ed in materia di licenziamenti individuali e collettivi, quelle prefallimentari e fallimentari, quelle in materia di ammissione a concordati, quelle di esame dello stato passivo, soprattutto se riguardanti crediti in materia di lavoro, e quelle in materia di amministrazione straordinaria;

- H)** Va ribadito che le cause di famiglia sono solo quelle relative ad alimenti o ad obbligazioni derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità e, quindi, tra tutte, quelle previste dagli artt. 433 e ss. cod.civ., ivi compresa la richiesta di assegno provvisorio di cui all'art. 446 cod. civ., tenuto conto che il richiamo agli "alimenti", ribadito nella lett. a) del comma 3° dell'art. 83, consente di escludere, nonostante una diversa interpretazione della relazione tecnica che fa riferimento all'art. 1 del Regolamento 4/2009/CE, tutte le cause in cui è ad oggetto un obbligo di mantenimento (che costituisce l'unico riferimento della legislazione positiva italiana) e, quindi le cause in materia di separazione e divorzio, anche in fase di provvedimenti presidenziali, e quelle camerale in materia di famiglia di fatto, ferma restando la valutazione del grave pregiudizio che dovrà essere effettuata anche con riferimento ai procedimenti in tema di affidamento di minori;
- I)** Tra le cause in materia di protezione internazionale va ritenuta operante l'eccezione per il periodo cuscinetto solo con riferimento a quelle aventi ad oggetto la sospensione dei provvedimenti della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, sempre se non sospese di diritto in base all'art. 35-bis, comma 3, del D. Lgs. n. 25/2008, e, quindi per le cause in cui la predetta Commissione abbia dichiarato l'inammissibilità o la manifesta infondatezza dell'istanza. Non sarà consentita, sempre con riferimento al periodo cuscinetto, la trattazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale ad eccezione dei procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione Europea;
- J)** i procedimenti cautelari sono solo quelli aventi ad oggetti diritti fondamentali della persona, come quelli alla salute, alla libertà, declinata in tutte le sue forme, alla privacy, etc., con esclusione dei diritti meramente patrimoniali, salva la valutazione del grave pregiudizio;
- K)** Tra i procedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione etc., potranno essere trattati (evidentemente su istanza di parte) solo quelli in cui viene dedotta una motivata situazione di incompatibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori, per cui l'adozione dei provvedimenti provvisori sarà sempre consentita;
- L)** L'esame dell'amministrando, dell'interdicendo etc. sarà possibile solo quando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute, privilegiando sempre l'audizione a mezzo di collegamento remoto;
- M)** Sarà sempre consentita la trattazione dei procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari;

- N)** Le istanze prefallimentari e fallimentari, seppure non espressamente completate tra le eccezioni di cui al comma 2°, lett. g) n. 1), potranno, anche a prescindere dall'istanza di parte, essere ritenuti dal giudice o dal presidente del collegio procedenti o, in caso di nuova istanza, dal presidente della sezione delegato, essere oggetto della dichiarazione di urgenza, qualora emergano con evidenza le ragioni di grave pregiudizio per le parti, così come le udienze di ammissione allo stato passivo, soprattutto quando riguardanti crediti derivanti da rapporti di lavoro, e quelle riguardanti procedure di amministrazione straordinaria..
- O)** fatta eccezione per i procedimenti di cui all'art. 83, comma 3 lettera g) del d.l. 18/2020, 1. i termini processuali sono sospesi o differiti ai sensi dell'art. 83, comma 2, del D.L. n. 18/2020 anche per le attività degli ausiliari (per es. con riferimento al deposito delle perizie e delle consulenze tecniche o alla trasmissione delle bozze della relazione del CTU ai CTP);
2. sono sospese le attività degli ausiliari del giudice di visita alle persone e anche quelli di accesso fisico ai luoghi se richiedono un contatto ravvicinato tra le persone;
3. ogni richiesta dell'ausiliario al giudice dovrà essere inoltrata per via telematica o telefonica, ossia evitando di accedere al Tribunale: sarà cura del Giudice fissare un eventuale appuntamento.
- P)** Per quanto riguarda le procedure esecutive immobiliari si rinvia al provvedimento emanato in data 13 marzo 2020 dai Giudici assegnati alle procedure esecutive.

PROCEDIMENTI PENALI

- A)** Ai sensi dell'art. 83, comma 3°, lett. b), D.L. n. 18/2020 fanno eccezione al rinvio di ufficio disposta dal comma 1° ed alla sospensione dai termini di cui al comma 2°::
- a)** I procedimenti di convalida dell'arresto o del fermo, i procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all'articolo 304 del codice di procedura penale, i procedimenti in cui sono state applicate misure di sicurezza detentive o è pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive e, quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda, altresì i seguenti:
- b)** I procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell'articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354;
- c)** I procedimenti in cui sono state applicate misure cautelari o di sicurezza;
- d)** I procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono state disposte misure di prevenzione;
- e)** I procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'articolo 392 del codice di procedura penale. La dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile.
- B)** Ai sensi dell'art. 83, comma 13° D.L. 17 marzo 2020 n. 18 si sono introdotte deroghe al sistema delle notificazioni e delle comunicazioni attualmente previsto dal codice di procedura penale, al fine di consentire agli uffici giudiziari, nella situazione di emergenza che ha imposto il rinvio d'ufficio delle udienze per la trattazione di affari

penali non urgenti di comunicare celermente e senza la necessità di impegno degli organi notificatori i provvedimenti destinati alla comunicazione alle parti processuali delle date delle udienze fissate in ragione del rinvio d'ufficio o di qualsiasi altro elemento dipendente dai provvedimenti adottati ai sensi del decreto legge sopraindicato. In questo senso, si è imposto il ricorso al sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche - già previsto e disciplinato dal decreto legge n. 179 del 2012 - quali modalità di partecipazione dei provvedimenti sopra descritti e di qualsivoglia avviso agli stessi connesso, e al fine di agevolare la funzionalità dei sistemi e l'efficienza dei servizi, è stata prevista la possibilità di ricorrere a ulteriori strumenti telematici individuati dalla Direzione generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, anche al fine di favorire uffici che già hanno adottato sistemi telematici alternativi, nonché la possibilità per tutti gli uffici giudiziari di accedere al Sistema di Notificazioni e Comunicazioni telematiche penali, anche ove non siano state richieste le verifiche funzionali all'adozione dei decreti ministeriali previsti dall'articolo 16, comma 10 lettere a) e b), del menzionato decreto legge n. 179 del 2012. In particolare, al fine di rendere effettivamente gestibile il notevole carico di lavoro imposto alle cancellerie per le comunicazioni e le notificazioni dei provvedimenti di rinvio (o degli altri provvedimenti previsti e disciplinati dai decreti legge citati), si è derogato al sistema di notificazioni previsto per tutti gli atti processuali penali introducendo, per la notificazione dei provvedimenti specificamente disciplinati dai decreti legge adottati per far fronte all'emergenza sanitaria in atto, la notifica *ex lege* presso il difensore di fiducia dell'imputato e di tutte le parti private, ferme restando le notifiche che per legge si effettuano presso il difensore di ufficio. Con provvedimento del Direttore Generale DGSIA è stato altresì consentito ai Tribunali di utilizzare il sistema ministeriale PEC - TIAP- document@ di cui ai provvedimenti DGSIA n. 1593.U del 26 gennaio 2016 e n. 19717 .U del 9.9.2016.

- C) In assenza della disponibilità di un difensore presente in ciascuna udienza da nominare sostituto ex art. 97, comma 4°, c.p.p., è stato già autorizzato con provvedimento presidenziale del 10.03.2020 ciascun magistrato del settore penale a disporre il rinvio di ufficio, fuori udienza, di tutti i processi diversi da quelli specificamente individuati alla lett. A).
- D) Sono state prorogate sino alla data del 30 giugno 2020 le sessioni delle Corti di assise e delle Corti di assise di appello di cui all'articolo 7 della legge 10 aprile 1951, n. 287;
- E) Appare altresì necessario, al fine di ridurre al minimo la partecipazione all'udienza e di consentire ai giudici di programmare i propri ruoli anche attesa la ridotta presenza del personale di cancelleria, limitata ai presidi per le udienze e per gli altri adempimenti urgenti, ribadire l'invito a difensori - già rivolto con il provvedimento presidenziale in data 18.03.2020 - a comunicare almeno tre giorni prima dell'udienza prefissata, nei procedimenti espressamente individuati dall' art. 83, comma 3°, lett. b), D.L. n. 18/2020 che presuppongono la celebrazione solo quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori richiedono che si proceda, la loro volontà o quella dei loro assistiti di procedere.
- F) In ogni caso, i processi per i quali non sia possibile attivare lo strumento della videoconferenza o del collegamento da remoto dovranno essere celebrati a porte chiuse ai sensi dell'art. 472, comma 3°, c.p.p., secondo la previsione di cui al comma 7°, lett. e), dell'art. 83 D.L. n. 18/2020.

PROVVEDIMENTI LIMITATIVI DELL'ACCESSO AL PUBBLICO

- A) Tutti gli atti ed i documenti relativi ai processi civili, ivi compresi quelli introduttivi, dovranno essere depositati esclusivamente con le modalità previste dal comma 1° di cui all'articolo 16-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
- B) Gli obblighi di pagamento del contributo unificato di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nonché l'anticipazione forfettaria di cui all'articolo 30 del medesimo decreto, connessi al deposito degli atti con le modalità previste dal periodo precedente, saranno assolti con sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
- C) La richiesta di copia di sentenze e di altri provvedimenti civili e penali dovrà avvenire solo via pec, con risposta da parte della cancelleria che comunicherà sia l'importo della marca da bollo da corrispondere e dopo aver accertato il pagamento telematico dei diritti, potrà trasmettere sempre via pec al richiedente la copia informatica dell'atto richiesto firmata digitalmente dal funzionario o dal cancelliere abilitato alla firma digitale o comunicando la fascia oraria ed il giorno per la consegna;
- D) I difensori potranno richiedere in visione i fascicoli penali, esclusivamente per quei fascicoli non ricompresi nella previsione di rinvio di ufficio di cui al comma 1° D.L. 8 marzo 2020 n. 11, non prima di 15 gg dalla fissazione dell'udienza, mentre per i fascicoli soggetti a rinvio di ufficio la richiesta potrà essere presentata non prima di gg. trenta dall'udienza di rinvio e, comunque, in data successiva al 15 aprile 2020. La richiesta dovrà esclusivamente essere avanzata via pec alla cancelleria che comunicherà il giorno e l'ora per la visione dei fascicoli;
- E) E' estesa, per i procedimenti penali, la possibilità di presentare richieste via pec a tutte le istanze che abbiano carattere di urgenza e, in particolar modo, alle istanze *de libertate*;
- F) Le richieste via pec, sia in ambito civile che penale, potranno essere inviate solo nel normale orario di apertura delle cancellerie e, quindi, dalle ore 9,00 alle ore 13,00, e quelle inviate in orario diverso saranno considerate come pervenute il giorno successivo.
- G) Si conferma, ai sensi dell'art. 83, comma 7°, lett. b), D.L. n. 18/2020, sentito il Dirigente amministrativo, la riduzione dell'orario di accesso al pubblico nelle cancellerie delle Sezioni penali e GIP/GUP, sino alla data del 15 aprile 2020, e si dispone, sino alla medesima data altresì la riduzione dell'orario di accesso al pubblico presso le cancellerie civili e del lavoro dell'edificio di Rialto dalle ore 10,00 alle ore 12,00;
- H) E' temporaneamente chiuso al pubblico l'Ufficio Spese di Giustizia. Le istanze potranno essere trasmesse via pec o tramite il programma SIAM e potranno essere anche anticipate telefonicamente presso i numeri telefonici indicati nel sito WEB del Tribunale;
- I) E' temporaneamente interrotta la ricezione dei corpi di reato, mentre la consegna dei corpi di reato da parte dell'Ufficio sarà limitata alle richieste provenienti da parte dell'A.G.;

J) Il debitore pignorato ammesso alla conversione del pignoramento con rateizzazione ai sensi dell'art. 495 c.p.c., comma 4°, ad eccezione, allo stato, della somma pari ad un sesto dell'importo da depositare, a pena di inammissibilità, contestualmente all'istanza, ai sensi del comma 2° della norma citata, provvederà al versamento esclusivamente tramite bonifico bancario delle somme dovute mensilmente, documentando l'effettuazione del bonifico con allegazione della ricevuta, anche telematica, di versamento a mail inviata via pec o via peo alla cancelleria delle esecuzioni ;

PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI UDIENZE DA REMOTO E IN TELEMATICO

In considerazione dell'aggravarsi dell'emergenza sanitaria e della possibilità, ora espressamente prevista dal comma 5° dell'art. 83 D.L. n. 18/2020, per i capi degli uffici giudiziari di adottare le misure di cui al comma 7°, lett da a) ad h), nel periodo di sospensione dei termini e limitatamente all'attività giudiziaria non sospesa, e ferma restando l'adozione di linee guida più articolate, anche con la collaborazione dei MAGRIF, per il periodo successivo al 16 aprile 2020, dispone:

1. Procedimenti civili

Ai sensi dell'art. 83, comma 7 lett. h) D.L. n. 18/2020 lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti avverrà mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice.

Per i procedimenti del settore civile ciascun Giudice organizzerà lo svolgimento dell'udienza tramite collegamento da remoto coi programmi Skype for business o Teams, espressamente indicati nel provvedimento della DGSIA (art. 83 comma 7 lett. f) D.L. n. 18/2020).

La richiesta di collegamento da remoto potrà essere formulata congiuntamente da tutte le parti di ciascun processo, con invio telematico, tre giorni prima dell'udienza, nello specifico fascicolo informatico, corredata dall'indicazione del rispettivo indirizzo di posta elettronica e di un numero di telefono, così come potrà essere direttamente disposta dal Giudice assegnatario del procedimento che invierà, sempre via PCT, nota indicante l'indirizzo di posta elettronica al quale sarà trasmesso il link che consentirà l'accesso all'aula di udienza virtuale;

Le parti andranno informate che:

- per la partecipazione all'udienza non è necessaria l'installazione del programma TEAMS Microsoft Office, atteso che al partecipante esterno sarà proposto di installare l'app (se non già presente sul dispositivo utilizzato) o di partecipare tramite il proprio browser (preferibilmente Google Chrome);

- esse dovranno accedere al link all'orario previsto per la celebrazione dell'udienza, inserire il nome utente con il quale intendono partecipare all'udienza e cliccare sul tasto "Partecipa ora";

Va assegnato alle parti un termine per chiedere che l'udienza sia celebrata mediante Skype for Business o per presentare eventuale motivata istanza di opposizione alla celebrazione dell'udienza mediante collegamento remoto.

Appare necessario la redazione di un verbale che dia conto delle modalità con cui sono state accertate le identità dei soggetti partecipanti e la libera volontà delle parti; il verbale potrà

essere redatto tramite consolle e condiviso alle parti a mezzo dell'apposito comando di *Teams*.

L'udienza mediante collegamento da remoto non potrà essere utilizzata qualora richieda la presenza di soggetti diversi dalle parti o dai difensori (p. es. testimoni).

Analogamente, nel caso di cui al comma 7°, lett. h), il Giudice assegnatario inviterà i difensori, a scambiare istanze e conclusioni entro il termine dell'udienza fissata, concedendo, qualora lo ritenga e se necessario, un termine per eventuali repliche.

E' da ritenere che l'udienza, sia pur virtuale, debba essere celebrata, con la redazione di un verbale che dia atto dell'attività delle parti e della riserva del giudice. In tal modo, se nessuna delle parti dovesse proporre istanze o conclusioni telematiche, potrebbe legittimamente disporsi il rinvio ex art. 309 c.p.c., così come potrebbe essere dichiarata la contumacia di una delle parti non costituitasi telematicamente. Naturalmente il provvedimento decisorio sarà adottato "fuori udienza", qualsiasi natura abbia, non ritenendosi compatibile con la previsione normativa speciale l'adozione di una sentenza contestuale ex art. 281 *sexies* c.p.c., che presuppone eminentemente la trattazione orale, o la lettura del dispositivo.

2. Camere di consiglio

Le Camere di consiglio, almeno sino a tutto il 15 aprile 2020, nei procedimenti collegiali civili dovranno avvenire esclusivamente via Skype for business o Teams, al fine di litare il più possibile la presenza di magistrati in ufficio.

Con lo stesso mezzo, almeno sino a tutto il 15 aprile 2020 dovranno aver luogo le riunioni di sezione o altre riunioni tra magistrati.

Le camere di consiglio penali che per loro natura non possono essere effettuate da remoto, dovranno aver luogo in ambienti adeguatamente aerati e con il rispetto della distanza minima di un metro, con espressa autorizzazione a trasferirsi in locali idonei nell'ambito della sede del Tribunale di Piazzale Roma qualora la stanza adibita a camera di consiglio non consenta tali precauzioni. Le altre camere di consiglio (per esempio in materia di istanze su libertà personale) potranno essere effettuate da remoto.

3. Procedimenti penali

La partecipazione all'udienza delle persone detenute, anche in via cautelare, e internate va assicurata utilizzando gli strumenti di videoconferenza oppure i collegamenti da remoto coi programmi Skype for business e Teams laddove non sia necessario garantire la fonia riservata tra la persona detenuta, internata o in stato di custodia cautelare ed il suo difensore e qualora il numero degli imputati, che si trovano, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione in luoghi diversi, consenta la reciproca visibilità (come disposto con provvedimento del Direttore Generale SIA del 10 marzo 2020 3413 ID), applicando, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 146 bis disp. .att.c.p.p. e salvo il Protocollo che potrà essere adottato d'intesa con il Procuratore della Repubblica, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia e la Camera Penale.

Nel caso in cui non fosse possibile procedere nei modi sopra indicati, il processo verrà celebrato a porte chiuse ex art.472 comma.3° c.p.p.) limitando altresì l'accesso all'aula alle persone strettamente necessarie, evitando di far affluire troppe persone contemporaneamente.

I Giudici dovranno regolamentare la disciplina dell'udienza mediante la fissazione di orari di trattazione da comunicare preventivamente (almeno tre giorni prima e con pubblicazione sul sito istituzionale e comunicazione al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia) al fine di evitare situazioni di eccessivo sovraffollamento di persone.

DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE AMMINISTRATIVO.

Per il Personale amministrativo del Tribunale Corte continuano ad avere efficacia i presidi d'urgenza, i progetti individuali di lavoro agile ed il piano di ferie concordato con il Dirigente amministrativo.

Riserva l'adozione di ulteriori misure organizzative per il successivo periodo a decorrere dal 16 aprile 2020 e sino al 30 giugno 2020, ferme restando tutte quelle già adottate ed adottande per il periodo cuscinetto.

Dispone che il presente provvedimento sia comunicato a tutti i Magistrati, professionali ed onorari, del Tribunale ed ai Giudici di Pace di Venezia, Chioggia, Dolo e San Donà di Piave, al Dirigente Amministrativo ed a tutto il Personale di Cancelleria del Tribunale e dei Giudici di Pace del Circondario, e sia trasmesso al Sig. Presidente della Corte di Appello di Venezia, al Sig. Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello, al sig. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale, al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia,, ai sigg. Presidenti delle Camere Penali e Civili di Venezia, e sia inserito nel sito WEB di questo Tribunale sotto la voce "Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica COVID-19 adottate dal Tribunale di Venezia"

Venezia, 23.03.2020

Al Presidente del Tribunale
Salvatore Laguna
